

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

---

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

**SEDUTA**

**223.**

**SITZUNG**

**7-10-1964**

**Presidente: PUPP**

**Vicepresidente: ROSA**

**IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE**



## INDICE

### **Disegno di legge n. 99/bis :**

« Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952; n. 24, sulla elezione del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige » (rinviato dal Governo)

**pag. 7**

**Mozione dei cons. reg. Nardin, Vinante, Canestrini, Paris, Raffaelli e Nicolodi, riguardante l'utilizzazione delle piante officinali e dei prodotti del sottobosco nel Trentino - Alto Adige**

**pag. 14**

**Mozione dei cons. reg. Nardin, Canestrini, Raffaelli e Nicolodi, riguardante i danni arrecati agli agricoltori dalle grandinate del mese di giugno 1964**

**pag. 22**

## INHALTSANGABE

### **Gesetzentwurf Nr. 99/bis :**

« Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 über die Wahl des Regionalrates der Region Trentino - Tiroler Etschland » (von der Regierung rückverwiesen)

**Seite 7**

**Beschlußantrag über die Verwertung der Heilpflanzen und Waldbodengewächse im Trentino - Tiroler Etschland (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Nardin, Vinante, Canestrini, Paris, Raffaelli und Nicolodi)**

**Seite 14**

**Beschlußantrag betreffend die von der Landwirtschaft im Juni 1964 erlittenen Hagel-schäden (vorgelegt von den Regionalrats-abgeordneten Nardin, Canestrini, Raffaelli und Nicolodi)**

**Seite 22**

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.30

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):  
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 6-10-1964.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):  
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza: la Giunta regionale ha presentato il seguente nuovo disegno di legge n. 194: « Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito ». Sono state presentate le seguenti nuove interrogazioni ed interpellanze: interrogazione del cons. Raffaeli all'Assessore all'Industria sulle trattative per la definizione dell'indennità sostitutiva delle forniture di energia previste dall'art. 10 dello Statuto; interpellanza dei cons. Mitolo e Pre-

ve Ceccon al Presidente della Giunta regionale, riguardante la richiesta di una sollecita risposta del Presidente stesso all'interpellanza dei consiglieri della S.V.P. riguardante il comportamento delle forze d'ordine impegnate nella repressione degli atti terroristici in Alto Adige.

Sul regolamento, ha chiesto la parola il cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): In base all'art. 77 del nostro regolamento mi sembra di poter sostenere che il Consiglio regionale deve, oltre che discutere, anche deliberare. Il mio richiamo non può essere ritenuto intempestivo; anzitutto perché già lo avevo fatto ieri, quando il Presidente dichiarò chiusa la seduta, poi perché il regolamento stesso afferma possibile questo mio intervento anche finita che sia la discussione generale. La relazione del Presidente della Giunta regionale è stata posta all'Ordine del giorno; ed allora dobbiamo prendere una deliberazione. Su che cosa, che testo, quale documento? Io non lo so, non so se sarebbe rituale un ordine del giorno di approvazione, che la Giunta dovrebbe sollecitare dai gruppi che la sostengono; per me direi che si dovrebbe votare soltanto un ordine del giorno puro e semplice per il passaggio al punto suc-

cessivo dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE:** L'art. 65 del regolamento dice che il Consiglio può discutere e deliberare solo gli argomenti iscritti all'Ordine del giorno. Era iscritta la discussione, non la relazione; non mi pare che si debba arrivare ad una delibera. Tuttavia non intendo imporre il mio pensiero, chiedo che si pronunci il Consiglio.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Perché lei pensa che siamo al Parlamento, dove si parla soltanto; qui dobbiamo anche deliberare.

**PRESIDENTE:** Possono parlare due consiglieri: uno a favore ed uno contro la mia proposta. La parola al cons. Mitolo.

**MITOLO (M.S.I.):** Io mi dichiaro favorevole a che la discussione si concluda con un voto che rappresenti il giudizio che esprimiamo: altrimenti non saprei a che scopo è stata fatta la discussione.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Odorizzi.

**ODORIZZI (D.C.):** Sono un po' in imbarazzo, perché quello che io dirò non conclude nè con una definitiva e integrale ripulsa della proposta del cons. Corsini, ma non conclude nemmeno con una accettazione della sua proposta. Devo ricordare anzitutto che abbiamo dei precedenti nella vita di questo Consiglio, circa l'argomento che stiamo trattando. È avvenuto più e più volte, nella prima legi-

slatura, che il Consiglio ha sentito delle relazioni presentate dalla Giunta regionale su argomenti vari, su temi che potevano investire anche in definitiva i programmi di azione, ma relazioni che si limitavano per quel momento ad una informazione data al Consiglio, e in ordine ad esse il Consiglio non ha preso alcuna decisione finale. Era una comunicazione alla quale faceva seguito una discussione che il Consiglio svolgeva allo scopo di essere informato su una determinata situazione, su un determinato argomento, senza prendere decisioni.

Oggi è avvenuto qualche cosa di analogo, cioè nell'imminenza della votazione di alcune leggi a contenuto economico, che potevano essere viste soprattutto nella prospettiva della situazione economica attuale, è stato detto: il Presidente faccia una relazione anche sulla situazione economica; invito che il Presidente ha accettato, discussione che si è svolta secondo quanto il Consiglio ha voluto e desiderato, a titolo d'informazione.

In questa situazione che esista l'obbligo di giungere ad una deliberazione, io francamente non lo riterrei, non lo trovo prescritto in nessuna norma del regolamento. Penso che nella elaborazione del nuovo regolamento per il Consiglio, anche questa situazione vada esaminata e venga introdotto esplicitamente anche l'istituto della relazione informativa sulla quale si discute, senza prendere precise deliberazioni, che possono essere poi concretate invece, e questo è veramente conforme alla natura di organo legislativo del Consiglio, in progetti di legge. La deliberazione di solito è l'atto che esprime un intervento di carattere amministrativo.

Ad ogni modo, guardate, io non vorrei fare la questione più grande di quello che è. Si vuol concludere con un qualche cosa? Se

lo facciamo penso che non andremo molto al di fuori della perfetta ortodossia regolamentare. Se aderisco all'idea di concludere con un qualche cosa, non potrei però essere d'accordo con la proposta del cons. Corsini, perché l'ordine del giorno puro e semplice di cui si parla all'art. 87 del regolamento, non ha assolutamente questa funzione. L'ordine del giorno puro e semplice che propone il passaggio al punto successivo dell'ordine del giorno, si propone quando si intende *non approvare* un provvedimento di legge che è in corso di esame. C'è, alla fine della discussione generale, la discussione degli ordini del giorno. Lungo la discussione generale, colui o coloro che ritengono che quel tale disegno di legge non debba essere approvato, propongono l'ordine del giorno puro e semplice per il passaggio al successivo argomento. La votazione di un ordine del giorno puro e semplice equivale quindi nettamente a bocciatura dell'argomento.

Ecco perché io non posso essere d'accordo con la proposta del cons. Corsini.

Vogliamo arrivare alla forma di una deliberazione? Cominciamo già col chiedere chi deve elaborarla. La deliberazione la dovrebbe elaborare la Giunta, secondo me. Ma, ripeto, senza volerci troppo soffermare su questioni di natura prettamente formale, vogliamo arrivare a una conclusione? La conclusione per me allora potrebbe essere questa: la proposta di deliberare l'approvazione della relazione della Giunta e delle comunicazioni che la Giunta ci ha dato.

Una proposta di approvare la relazione; non vedo altro, e magari di esortare la Giunta, nell'atto stesso in cui si approva la deliberazione, a dar corso ai provvedimenti che nella parte conclusiva della relazione del Presidente sono stati enumerati. Ma, ripeto, noi facciamo una cosa, che per me può essere anche lasciata

da parte, senza che si sia mancato in nulla alle buone regole di vita del Consiglio.

PRESIDENTE: Io lo chiedo al Consiglio: ritiene che si debba giungere ad una delibera? Chi è favorevole ad una deliberazione finale?

NARDIN (P.C.I.): C'è una proposta . . .

PRESIDENTE: L'ordine del giorno non è accettabile; si può proporre soltanto sulle leggi. Il Consiglio approva o non approva che si deliberi?

MITOLO (M.S.I.): Chi fa la proposta formale di delibera? La faccia l'avv. Odorizzi, oppure la Giunta.

CORSINI (P.L.I.): Lei ha fatto una proposta che è pregiudiziale alla successiva ed eventuale presentazione della delibera di approvazione o di non approvazione. Lei ha chiesto di mettere in votazione questa proposta: se il Consiglio vuole chiudere la discussione di ieri con una delibera, in qualche modo o no. Questo è quanto lei intende mettere in votazione.

PRESIDENTE: Questa è appunto la mia proposta.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte lediglich erklären, daß ich dagegen stimmen werde. Die Diskussion müßte durch einen Beschluß

jetzt beendet werden, weil die gesamte Art und Weise, wie diese Diskussion aufgezogen worden ist, nicht dem Ziel entsprochen hat, das durch die Diskussion zur Beschlußfassung erreicht werden sollte. Letzten Endes läuft es darauf hinaus, festzustellen, wer mit dem Programm des Regionalausschusses oder mit der Handlungsweise desselben einverstanden ist oder nicht. Soviel ich weiß, sollte lediglich über die Wirtschaftslage mit dem eventuellen Zweck diskutiert werden, über konkrete Dinge zu beschließen, die noch unternommen werden könnten. Es kann sich aber nicht um eine programmatische Erklärung handeln, die dann zu genehmigen oder abzulehnen wäre, oder aber um eine Vertrauensfrage. Ich bin deshalb nicht damit einverstanden, daß hierüber ein Beschluß gefaßt wird.

*(Vorrei soltanto dichiarare che voterò contro la proposta. La discussione dovrebbe terminare ora con una delibera poiché il modo con cui il dibattito si è sviluppato non ha corrisposto al fine che si sarebbe dovuto raggiungere. Qui si finisce per stabilire chi sia d'accordo con il programma e con il modo d'agire della Giunta regionale e chi non lo è! Per quanto ne so si dovrebbe discutere soltanto sulla situazione economica e deliberare eventualmente su misure concrete che si potrebbero ancora prendere invece di trattare una dichiarazione programmatica o una mozione di fiducia che bisogna approvare o rifiutare. Non sono perciò d'accordo che si voti una delibera su questa materia.)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Ma la relazione è un documento? È stata iscritta all'Ordine del gior-

no: il Consiglio sia chiamato a votarla.

Il documento c'è; si dica se si approva o no la relazione del Presidente della Giunta. Non occorre alcun ordine del giorno.

PRESIDENTE: Qui finiamo per trascorrere tutto il giorno in discussioni; la discussione c'era ieri ed ognuno poteva prendere la parola. Ci sono anche altre leggi di contenuto economico, sulle quali ognuno può riprendere l'argomento.

La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Non c'era alcuna intenzione, ieri, di arrivare a conclusioni. La relazione del presidente Dalvit è avvenuta su richiesta del Consiglio regionale, a titolo di informazione. Non mi pare che possa concludersi col voto. Conclusa l'informazione, l'argomento è esaurito.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): È prassi costante che ci sia differenza fra comunicazione e relazione. Il Presidente, od i sindaci, fanno una comunicazione, ed allora non c'è discussione; viene accettata per quello che è e non impegna in discussione i membri di un consesso. Qui invece c'è una relazione alla quale è seguita una discussione, ed automaticamente deve seguire il voto. Altrimenti non avrebbe avuto alcun senso la discussione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente Dalvit.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Vorrei porre la questione nei suoi termini esatti. È evidente che ha ragione Corsini, ma ha ragione anche Benedikter quando dice che nessuno ha avvertito che ci sarebbe stata una votazione, altrimenti la discussione si sarebbe svolta in modo diverso. D'altra parte la relazione è stata messa all'Ordine del giorno — e non vorrei che questo suonasse rimprovero — con una procedura tutta particolare. Per evitare gli scogli, s'era deciso che la mia relazione sarebbe stata esposta nel corso della discussione generale di un provvedimento a carattere economico. Ciò avvenne. Ne fu richiesta copia, ma intanto quella discussione generale fu proseguita e chiusa. Fu necessario poi indicare all'ordine del giorno qualcosa per la discussione della legge. Ora, se il Consiglio ammette questa nuova istituzione — che non figura nel nostro Consiglio — della relazione che debba essere discussa e votata, allora per la Giunta è agevole accettare.

Se poi facciamo la questione in merito, mi parrebbe irrispettoso verso il Consiglio impedirgli di esprimere la sua opinione in materia così importante. Devo sottolineare che, se la votazione sarà negativa, deve essere chiaro che la Giunta non intende affatto, con ciò, sottrarsi al voto del Consiglio. Se i consiglieri vengono chiamati a deliberare sul regolamento, allora il discorso è diverso, è accettabile anche per noi. D'altronde, se questa votazione sarà ammessa, riconosco che anch'io non saprei assolutamente che forma darle. Non è possibile un ordine del giorno, che vale soltanto per le leggi, ed una deliberazione come tale sarebbe veramente estemporanea. Il Consiglio potrà più utilmente, visto che ci si dovrà occupare della questione, risolverla in sede di riforma del regolamento.

Così, se si tratta di votare sul problema

regolamentare, la Giunta è d'accordo; se il voto è nel merito, si riserva di dire le sue opinioni.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo che la discussione del Presidente della Giunta si chiuda senza delibera? Va bene, la maggioranza del Consiglio è d'accordo.

Passiamo ora al *disegno di legge n. 99/bis*: « **Modifica alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sulla elezione del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige** » (rinviato dal Governo). (\*)

La parola al cons. Benedikter per la relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Kommission hat die Beratung des obengenannten Gesetzentwurfs wieder aufgenommen und sich mit demselben in der Sitzung vom 25. September 1964 befaßt; derselbe ist bekanntlich ein Teil der Regionalwahlordnung.

Im Verlauf der Beratung ist auf die bereits im Regionalrat besprochene Absicht hingewiesen worden, hierüber das Urteil des Verfassungsgerichtshofs anzustreben.

Nach Kenntnis der von der Regierung im Rückverweisungsschreiben dargelegten Einwendungen hat die Kommission mit Stimmenmehrheit bei einer Enthaltung beschlossen, den Wortlaut in seiner bisherigen Fassung erneut zu genehmigen, weshalb er dem Regionalrat mit der Bitte unterbreitet wird, in kraft Art. 49 Absatz 2 des Sonderautonomiestatuts erneut zu verabschieden.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale; chi chiede la parola? La parola al cons. Mitolo.

(\*) Vedi Appendice - pag. 25.

MITOLO (M.S.I.): Non chiedo la parola in discussione generale, signor Presidente; volevo chiedere la traduzione in italiano della relazione, che è stata letta in tedesco.

PRESIDENTE: Ma è stata distribuita . . .

MITOLO (M.S.I.): Io non la ho.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): La Commissione ha ripreso in esame questo disegno di legge, che, come è noto, rappresenta uno stralcio della legge elettorale regionale, nella seduta del 25 settembre 1964.

Nel corso della discussione è stata rilevata l'intenzione, già espressa in Consiglio regionale, di provocare su questo argomento una sentenza della Corte costituzionale.

Preso atto dei rilievi governativi esposti nella lettera di rinvio, la Commissione ha deliberato, a maggioranza con un voto contrario, di riapprovare il testo nella sua stessa stesura e pertanto lo trasmette al Consiglio regionale con la preghiera di volerlo riapprovare a sensi del secondo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La Giunta dichiara che questo è l'atto finale di una procedura tendente a provocare una decisione della Corte costituzionale. Abbiamo avuto due rinvii, ed abbiamo fatto lo stralcio di questa parte delle norme elettorali in apposito disegno di legge, perché il Governo lo impugni davanti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Il solo voto contrario cui si accenna nella relazione della Commissione è il mio e confermo che voterò anche in questa sede contro la riapprovazione di questa legge perché, se è ragionevole invocare il giudizio della Corte costituzionale su materie oggetto di dubbio, non è certo il caso di farlo quando esse invece rappresentano volontà particolari, mentre l'impugnativa avrà il risultato che è facile a tutti prevedere.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Come già altre volte, quando il Consiglio regionale ha deciso di ricorrere a questi espedienti per chiarire la sua attività legislativa, mi dichiaro assolutamente contrario anche per il prestigio e la dignità della nostra azione legislativa: stiamo dimostrando di non essere capaci noi stessi di conoscere i limiti della nostra capacità legislativa autonoma. Se poi andiamo ad esaminare l'aspetto politico di questa decisione, non possiamo pervenire che a conclusioni identiche ed analoghe, perché in definitiva qui si è voluto accedere a quella che è una delle fondamentali e più dibattute richieste da parte dei rappresentanti del gruppo etnico di lingua tedesca in materia elettorale: limitare il diritto di voto soprattutto del gruppo di lingua italiana, che subisce, attraverso le fluttuazioni della sua popolazione, le maggiori variazioni. Qui si vuole attuare quello che è uno dei postulati della politica della S.V.P.: comprimere il gruppo etnico di lingua italiana anche sul piano del diritto di voto, violando uno dei più alti interessi del sistema democratico. La limitazione prevista viola un cardine fondamentale del sistema democratico. Questo va ripetuto per

quanto riguarda l'aspetto politico del problema; per l'aspetto formale la decisione svilisce e menoma la dignità del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Abbiamo già lungamente discusso su questo punto: tutti ricordano le ragioni dello stralcio. Mi pare che il voto contrario del mio gruppo trovi giustificazione assai facile. Devo però dissentire dal cons. Mitolo, perché impostare l'esame di questa materia sull'antagonismo etnico, è veramente avvilire la materia e prestarsi al gioco degli opposti nazionalismi. La questione non va impostata così: questa norma è inaccettabile perché contrasta con gli elementari principi della democrazia, indipendentemente dai gruppi etnici. Abbiamo fatto altra volta l'esempio tipico del sudtirolese che, nato, cresciuto, vissuto qui, debba andarsene per motivi di lavoro, anche per breve tempo, ed al suo rientro si troverebbe nell'impossibilità di esercitare il voto. È una norma che comprime il diritto elettorale di tutti i cittadini. Il gruppo socialista aveva presentato una proposta di modifica, quella di togliere l'aggettivo « ininterrottamente » che rappresenta la palla al piede di questa discussione. Se la maggioranza voterà il disegno di legge com'è, noi saremo contrari. Siamo però disposti ad offrire il nostro contributo ad una discussione che tenda a modificarlo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Wahlmüller.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Ich wollte nur kurz zu den Ausführungen des Herrn Kol-

legen Mitolo Stellung nehmen. Ich werde dabei auf die Sache als solche nicht eingehen, weil hierüber bereits früher diskutiert worden ist. Ich werde deshalb nur einiges über die formelle Seite sagen. Es trifft natürlich nicht zu, daß wir nur deshalb für dieses Gesetz stimmen, um damit eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs herbeizuführen. Wir stimmen dafür nur deshalb, weil wir dieses Gesetz für Verfassungsmäßig und richtig betrachten und glauben, daß es unser Recht ist dies zu tun. Will dann die Regierung das Gesetz vor den Verfassungsgerichtshof bringen, so ist das eine andere Angelegenheit. Ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs wird wahrscheinlich eine voraussehbare Folge sein, denn, wenn die Regierung das Gesetz schon zweimal rückverwiesen hat, wird sie es gewiß vor den Verfassungsgerichtshof bringen. Mit mir wird, glaube ich, die gesamte S.V.P.-Fraktion für dieses Gesetz stimmen, weil wir uns damit im Recht befinden.

*(Voglio fare una breve dichiarazione sulle parole del cons. Mitolo. Non mi occuperò dell'argomento in sé perché se ne è già discusso in passato ma parlerò soltanto da un punto di vista formale. Non è esatto che noi votiamo in favore della legge per provocare una sentenza della Corte costituzionale, la votiamo soltanto perché consideriamo la legge equa e costituzionale e perché crediamo che sia nostro diritto il farlo. Se il Governo riterrà poi di portare la legge davanti alla Corte costituzionale, questa è un'altra faccenda: la sentenza della Corte costituzionale sarà comunque una prevedibile conseguenza perché il Governo ha rinviato due volte la legge e la presenterà senz'altro al giudizio della Corte costituzionale. Credo che con me voterà per questa legge tutto il gruppo della S.V.P. perché siamo nel giusto.)*

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Raffaelli.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Non direi che si possa parlare di espediente per questa procedura al fine di avere la pronuncia della Corte costituzionale; se ne avessimo fatto abuso, forse, lo si potrebbe dire, ma non è certamente il caso. Avviene che in determinati casi la nostra opinione diverge da quella dello Stato, in una maniera che non consente una valutazione concorde; allora il giudizio definitivo non può essere che dato dall'organo apposito. Nel merito di questo disegno di legge, non siamo d'accordo. Già Canestrini ha ricordato la nostra posizione e le nostre proposte, che ancora ci sembrano le più sensate. Il Consiglio sarebbe altrimenti condannato all'inattività od alla ripresa, di sei mesi in sei mesi, dell'argomento. Abbiamo più volte affermato che non intendiamo togliere nessun diritto ad alcuno. Adire la Corte costituzionale costituisce una verifica della interpretazione dello Statuto; così si è fatto anche nel passato. Per quanto riguarda il nostro giudizio, la norma dovrebbe essere respinta anche dalla Corte costituzionale. Ma non vogliamo anticipare la sentenza. Non possiamo votarla, perché non implichi il nostro consenso, perciò ci asteniamo. Se c'è una maggioranza a questi fini strumentali, si esprima.

**PRESIDENTE:** La parola all'Assessore Bertorelle.

**BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):** Torna, in questa discussione, l'esposizione di argomenti che sono stati più volte trattati durante le discussioni precedenti: la

legittimità, la costituzionalità, l'interpretazione dell'art. 19 dello Statuto, il contenuto della nostra norma, le modificazioni che si potrebbero apportare...

Ora, quando si dice d'essere contrari per principio all'applicazione della norma, bisogna ricordare che esiste anche una norma di valore ed a carattere costituzionale, quella dell'art. 19 dello Statuto. Si dice che essa costituisce una violazione dei diritti del cittadino? Se veramente si ritiene che rechi una disparità in questo senso, allora bisogna avere il coraggio anche di proporre la modificazione dell'art. 19 dello Statuto. Dobbiamo essere chiari fino in fondo. L'impugnativa davanti alla Corte costituzionale, quasi certamente avverrà ad opera del Governo. Il cons. Raffaelli, nel suo intervento, ha curiosamente iniziato in un modo, per finire in un altro modo. È d'accordo di ricercare un chiarimento ma non accetta di votare lo strumento che questo chiarimento deve provocare. Vorrei anche ricordargli che egli ha partecipato ai lavori della Commissione legislativa che ha esaminato questo disegno di legge e che ha dato il suo voto favorevole alla relazione che auspica la sua approvazione. In quella sede era stato detto che avremmo proposto alla Corte costituzionale il quesito nei suoi termini più rigorosi; si tratta di avere una pronuncia che definisca, una volta, il problema. Toccherà poi a noi, in sede di Consiglio, codificare questo principio, attenuandolo se ci sembrerà opportuno: non è che la norma avrà applicazione nel testo che viene sottoposto alla Corte. Si tratta di una norma-cavia, che non è impegnativa, non soltanto per Raffaelli e per il suo gruppo, ma neanche per noi. Se, poi, vogliamo discutere dell'opportunità o meno del ricorso alla Corte costituzionale, vorrei ricordare ai signori consiglieri le motivazioni del rinvio addotto dal Governo: motiva-

zioni che escluderebbero anche, se accettate, quelle possibilità che Corsini lamenta non siano presenti, riguardanti coloro che, nati e vissuti qui, vi ritornino dopo un breve o lungo soggiorno in altre Regioni od all'estero. Perciò abbiamo riproposto questo testo, con preghiera di non modificarlo e con l'intesa che una volta venuta la sentenza della Corte costituzionale, se ne tornerà a parlare, nello spirito della sentenza della Corte costituzionale e dei principi che hanno animato il legislatore costituzionale nel presentare la norma.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Corsini.

**CORSINI (P.L.I.):** Qui è stato richiamato un grande liberale, evidentemente Einaudi; ma se rileggete bene la sua « predica inutile » in materia elettorale, vi accorgete che vi dà torto. Egli si riferiva soltanto ad elezioni amministrative, e quelle regionali non possono, evidentemente, essere classificate tali. Quando noi chiediamo che sia ammesso il requisito della residenza triennale ininterrotta, teoricamente escludiamo tutti coloro che, nati, vissuti qui, che hanno respirato quest'aria, e che, per qualsiasi motivo si siano trasferiti fuori Regione e rientrino, li escludiamo dalla possibilità, per tre anni, di esercitare un loro diritto. Vorrei notare l'assurdità di una simile proposta che è lesiva del buon senso prima che dei diritti del cittadino. Per questo non si può che votare contro la riapprovazione di questa norma che la S.V.P. con l'appoggio della D.C., ci ripresenta. Io faccio queste dichiarazioni senza alcun pensiero di carattere nazionalistico, senza preoccuparmi se la norma possa danneggiare il gruppo italiano e quello di lingua tedesca: ma non posso dimenticare che i signori della S.V.P. la applli-

cazione di questa norma si sono ben guardati dal richiederla quando essa, nei primi anni della Regione, avrebbero finito con l'escludere dalle elezioni i riopanti, mentre la richiedono ora.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Mitolo.

**MITOLO (M.S.I.):** Mi convinco sempre più che il problema di fondo non è tanto stabilire la opportunità del ricorso alla Corte costituzionale, ma quello, invece, dell'interpretazione che noi possiamo dare dell'art. 19 dello Statuto. Non si può dimenticare che l'art. 19 è contrario ad un altro articolo della costituzione, nella quale è detto che nulla può limitare il diritto elettorale dei cittadini. D'altronde lo art. 19 non fa obbligo di stabilire il requisito della residenza, ne dà soltanto la facoltà. Infine questa limitazione è prevista soltanto per le regionali, per cui giungeremo all'assurdo di un cittadino che può votare per le comunali e per le politiche, ma resterà escluso dal voto nella consultazione regionale. È una facoltà rimessa al giudizio discrezionale del Consiglio regionale. Poiché per sedici anni noi non abbiamo fatto ricorso a questa facoltà, e poiché vi ricorriamo ora, sulle insistenze che sono venute da banchi che non sono certamente quelli dei rappresentanti di lingua italiana, ecco, evidente, la constatazione che si tratta di iniziativa a tutto vantaggio del gruppo di lingua tedesca. Il cons. Canestrini ha citato — come dato di un possibile danno al gruppo di lingua tedesca — lavoratori di questa lingua che emigrano. Ma egli sbaglia, perché quei lavoratori non perdono mai la residenza, e ne è documentazione l'afflusso notevolissimo che di essi si registra in ogni occasione elettorale. Misura, quindi, che va ad esclusivo danno del gruppo di lingua italiana;

limitazione, inoltre, non ammissibile, illegale, anche perché riferita alle sole elezioni regionali.

Si insiste per ragioni di carattere politico che sono innegabili. Io non sono convinto sui motivi di rinvio del Governo; potremo anche avere una sentenza sfavorevole. Per questo dico che la questione deve essere risolta da noi, in questa sede, con le valutazioni di carattere politico che essa comporta.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore Bertorelle.

**BERTORELLE** (Assessore enti locali - D.C.): Ripeto al cons. Corsini che la ripulsa del Governo riguardava anche una persona che, nata e vissuta qui, vi torni dopo un periodo di assenza. Anche per questo, proprio anche per questo, il Governo ha rinviato; basta che lei si vada a vedere i motivi di rilievo del Governo.

Quindi non è vero che noi siamo contrari ad una attenuazione conforme a quanto lei ha esposto, anzi l'abbiamo portata e fatta approvare dal Consiglio.

**CORSINI** (P.L.I.): Ma questo testo è radicale.

**BERTORELLE** (Assessore enti locali - D.C.): È la formula più idonea per provocare una pronuncia della Corte costituzionale.

Al cons. Mitolo devo dire che non è vero che la proposta sia partita dal gruppo di lingua tedesca; è partita dalla Giunta. Le cito il conchiuso della Giunta regionale del 21 novembre 1962: « Con riferimento all'art. 19 dello Statuto si è introdotto il requisito della residenza triennale nella regione per l'esercizio dell'e-

lettorato attivo. Si è ritenuto infatti che, dopo 14 anni di vita autonoma, mentre, sia in provincia di Trento che in provincia di Bolzano la popolazione si è ormai stabilizzata e non si notano più afflussi eccezionali di emigrazione ed immigrazione interna, sia giunto il momento di dare attuazione a una facoltà prevista dallo Statuto. Sembra giusto infatti chiedere un minimo di residenza nella regione, per dar modo di prendere cognizione della particolare realtà autonomistica e poter quindi esercitare con maggior profitto il diritto di voto ».

**MITOLO** (M.S.I.): Ma alla Giunta, chi glielo ha fatto fare?

**BERTORELLE** (Assessore enti locali - D.C.): La S.V.P. non fa parte della Giunta regionale; che, poi, sia d'accordo con la proposta, che le faccia piacere, è altro discorso. Non riesco proprio ad intravedere il motivo delle posizioni barricadiere che sono state assunte in questa sede. La norma non viene proposta per l'applicazione quando fa comodo al gruppo di lingua tedesca ed a quello di lingua italiana: viene proposta perché ora si verificano le condizioni che ne rendono agevole ed opportuna la applicazione.

**MITOLO** (M.S.I.): Ma che bisogno c'è?

**BERTORELLE** (Assessore enti locali - D.C.): Non è rivolta contro nessuno; è in pieno spirito di legalità costituzionale, corrisponde ad una nostra facoltà . . .

**PREVE CECCON** (M.S.I.): Ma solo per l'elettorato attivo; per l'esercizio del mandato

di consigliere, allora la limitazione non la volete.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Se si vuol fare una speculazione di carattere politico, ognuno è libero di farla.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: è approvato a maggioranza con 5 contrari e 2 astenuti.

#### Art. 1

*L'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, è sostituito dal seguente:*

*« Sono elettori per l'elezione del Consiglio regionale i cittadini italiani che, essendo iscritti nelle liste elettorali di un Comune delle due Province di Trento e Bolzano, compilate ai sensi del successivo articolo 10, risiedono nel giorno di votazione da almeno tre anni ininterrottamente nel territorio della Regione ».*

Pongo in votazione l'art. 1: approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 2 astensioni.

#### Art. 2

*L'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, è sostituito dal seguente:*

*« Ai fini dell'accertamento del requisito della residenza di cui all'articolo precedente, il Sindaco compila l'elenco di coloro che, essendo iscritti nelle liste elettorali del Comune, non possano raggiungere entro il giorno di votazione il requisito della iscrizione nei registri della popolazione stabile dei Comuni della Regione per un complessivo periodo ininterrotto di tre anni.*

*Tale elenco è compilato entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed è trasmesso in duplice copia entro lo stesso termine alla Commissione elettorale comunale, la quale dopo operata la revisione di sua competenza, anche sulla scorta degli atti d'ufficio, trasmette entro i cinque giorni successivi una copia dell'elenco così approvato alla Commissione elettorale mandamentale. La seconda copia dell'elenco approvato dalla Commissione elettorale comunale è trasmessa al Sindaco, il quale a mezzo di avviso rende immediatamente noto al pubblico il deposito, per otto giorni consecutivi nella segreteria del Comune, dell'elenco pervenutogli.*

*Entro il termine di pubblicazione ciascun elettore compreso nell'elenco potrà produrre tanto alla Commissione elettorale comunale, quanto alla Commissione elettorale mandamentale documentato reclamo per ottenere l'eventuale cancellazione dall'elenco.*

*La Commissione elettorale mandamentale, sulla scorta dell'elenco approvato dalla Commissione elettorale comunale ed in base alle decisioni adottate sui reclami eventualmente pervenuti, depenna dalla copia delle liste sezionali destinata alla votazione, indetta ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, i nominativi degli elettori rimasti ancora compresi nell'elenco ».*

Pongo in votazione l'art. 2: approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 2 astensioni.

#### Art. 3

*Nella legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, viene inserito un nuovo articolo 9 bis del seguente tenore:*

*« Nelle prime ore del giorno fissato per la votazione e comunque prima dell'inizio delle*

*operazioni di voto il Sindaco consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale un elenco degli elettori che, essendo iscritti nelle liste elettorali della Sezione, revisionate dalla Commissione elettorale mandamentale a termini dell'articolo precedente, hanno trasferito la loro residenza fuori del territorio della Regione nel periodo compreso fra la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali ed il giorno di votazione ».*

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

Pongo in votazione l'art. 3: approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 2 astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno? Si distribuiscano le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 37 - 29 sì, 5 no, 3 schede bianche.

La legge è approvata. (\*)

Sospendiamo dieci minuti.

(Ore 12.15)

Ore 12.30

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Discutiamo la **mozione** dei consiglieri regionali Nardin, Vinante, Canestrini, Paris, Raffaelli e Nicolodi, riguardante l'utilizzazione delle piante officinali e dei prodotti del sottobosco nel Trentino - Alto Adige.

(\*) Vedi appendice - pag. 26

Leggo la mozione:

## IL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

*preso atto della relazione trasmessa nel 1954 all'Amministrazione regionale dalla speciale Commissione Erboristica regionale;*

*ritenute valide in grande parte le conclusioni cui pervenne detta Commissione di studio*

*delibera*

*di impegnare la Giunta regionale a predisporre — avvalendosi possibilmente della collaborazione delle Amministrazioni provinciali di Bolzano e di Trento, di uffici, associazioni e tecnici competenti — un programma ed i necessari strumenti legislativi e finanziari che prevedano una seria, sistematica e pluriennale attività diretta ad una razionale utilizzazione delle piante officinali e dei prodotti del sottobosco nel Trentino-Alto Adige.*

## RELAZIONE

sul lavoro svolto dalla Commissione Erboristica regionale dall'inizio delle sue attività fino a tutto novembre 1954.

La Commissione Erboristica regionale, costituita per predisporre un preciso programma di attività diretta ad una sempre più razionale utilizzazione del patrimonio regionale in piante officinali ed in prodotti alimentari del sottobosco, giustamente ritenuta come un non trascurabile elemento integratore dell'economia montana, si onora di presentare una relazione riassuntiva del lavoro fino ad oggi svolto ed una serie di proposte che ritiene meritevoli di considerazione da parte delle Autorità regionali.

1) Fin dall'inizio della sua attività la Commissione si è assegnata come primo compito il rilevamento, sia pure di carattere preliminare, dell'entità del suddetto patrimonio, in quanto soltanto se esso fosse risultato dall'indagine sufficientemente cospicuo e tale da assicurare un continuativo e non esiguo rendimento sarebbe stata meritoria una ulteriore attività della Commissione. Quale mezzo più adatto per l'acquisizione di dati attendibili ai fini di una valutazione quantitativa e qualitativa del patrimonio fu ritenuto quello d'approfittare dell'esperienza dei raccoglitori di piante officinali, prendendo con loro diretto contatto in speciali convegni valligiani da indirsi in un numero quanto più possibile rilevante di centri nell'intera regione.

Tali adunanze furono tenute dai singoli commissari complessivamente in 52 località.

Come i convegni si sono svolti è stato esposto in due relazioni delle due sottocommissioni Trentina ed Altoatesina, mentre nella presente se ne riportano solo i principali risultati insieme ad alcune proposte dagli stessi suggerite per creare le condizioni di una razionale e redditizia utilizzazione dei prodotti officinali e di quelli alimentari spontanei di sottobosco della zona montana della regione.

Nei convegni frequentati in diverse misure dai raccoglitori a seconda dell'esistenza o meno d'una tradizione erboristica nelle diverse valli, è stata fornita dagli intervenuti una discreta copia di dati, i quali, dopo essere stati sottoposti in speciali riunioni delle due sottocommissioni ad un esame critico ed essere stati integrati dalla personale esperienza dei Commissari, hanno consentito la compilazione dell'allegata tabella

(n. 1) sulla potenziale produttività annua della Regione per le specie in essa elencate.

La varietà e la complessiva abbondanza di specie, sia officinali che fungine, possedute dalla Regione, quali appaiono nella tabella, sembrano assicurare la piena convenienza di un'azione diretta a organizzare ed a razionalizzare lo sfruttamento di un patrimonio naturale di valore indubbiamente ingente.

2) Un'indagine condotta dai Commissari sui « costi di raccolta » ha rilevato la loro elevatezza in confronto di quelli d'altre regioni italiane e di alcuni paesi esteri, e in relazione ai prezzi offerti ai raccoglitori dal mercato. Questa altezza dei « costi di raccolta » che riduce fortemente il guadagno realizzabile dai raccoglitori nelle vendite dei prodotti è per buona parte dovuta, come fu potuto constatare, alla esiguità del numero di specie officinali — e più ancora di specie fungine — conosciute dai raccoglitori, nonché all'ignoranza di rapidi metodi di raccolta. Per effetto di questa duplice deficienza, non poche specie raccoglibili — soprattutto di funghi — vengono trascurate e le specie note vengono raccolte in quantità minore del possibile: di qui gli elevati costi di raccolta giornaliera. Le lamentate deficienze non possono evidentemente essere eliminate che mediante un'appropriata istruzione dei raccoglitori, istruzione da iniziarsi in quelle valli che sono notoriamente più ricche dal punto di vista erboristico e da impartirsi in modo eminentemente pratico e dimostrativo.

Come sedi più adatte per i corsi vengono indicate quelle riportate nell'allegato n. 2 e come insegnanti si propongono:

- a) *per le sedi Trentine*: I signori Patrizio Bosetti (per i funghi), il dott. Gino Graif, prof. Benenedetto Bonapace, Quintilio Failo, rag. Nones e Alessandro Zecchini.
- b) *per le sedi Altoatesine*: I signori Hans Forcher Mayr, Carlo Honeck, Luigi Pochl ed Augusto Kofler.

Mentre la Commissione si riserva di presentare a richiesta un programma didattico dei corsi, fin d'ora raccomanda la preparazione di una « guida del raccoglitore » che contenga esclusivamente le norme generali per una tempestiva e razionale raccolta, preparazione e conservazione dei prodotti e quelle particolari relative alle specie più largamente conosciute e abbondanti. Questo « Breviario del raccoglitore » potrà a suo tempo servire come testo, sul quale seguire le lezioni.

Se già un maggior corredo di cognizioni erboristiche e tecniche determinerà un maggior rendimento del lavoro dei raccoglitori, un non piccolo ulteriore profitto deriverà loro, se la vendita di prodotti greggi potrà avvenire anziché, come fino ad oggi, a mezzo degli incettatori, direttamente alle Ditte erboristiche che li utilizzano.

- 3) Questo più vantaggioso modo di vendita potrebbe essere conseguito con la costituzione di un organismo di carattere cooperativo, il quale si assume l'ammasso ed il collocamento dei prodotti greggi e, desiderabilmente, anche una più o meno avanzata loro lavorazione.

La Commissione propone pertanto che l'ente Regione patrocini il sorgere di tale provvido organismo la cui attività assurgerebbe a un'importanza di notevole rilievo, qualora già in un prossimo avvenire potesse e-

stendersi dai prodotti spontanei a quelli derivanti dalla coltivazione di piante officinali, già prevista del resto dall'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale in data 22 dicembre 1953, che ha portato alla costituzione della Commissione.

- 4) Poiché la coltivazione su larga scala deve essere preceduta da un periodo di sperimentazioni, la Commissione propone, che queste vengano affidate alle Stazioni sperimentali di S. Michele all'Adige e di Teodone e che comprendano le specie elencate nell'allegato n. 3.

Di tali specie saranno da provvedere tempestivamente i semi od altri loro organi di moltiplicazione, così da rendere possibile *l'inizio della sperimentazione già nella prossima primavera.*

Parallelamente alla sperimentazione viene consigliato anche la disseminazione in luoghi adatti delle naturali formazioni vegetali di specie officinali proprie della regione ad incremento della loro frequenza ed abbondanza.

Quanto la commissione ha sopra proposto ad incremento dell'attività erboristica regionale intesa nel senso più lato, mira soprattutto ad un aumento della produzione a profitto di quanti ad essa si dedicano professionalmente o comunque a scopo di guadagno.

Ma anche un più diffuso e sicuro possesso di cognizione intorno alle piante officinali e più ancora alle specie fungine da parte della popolazione rivestirebbe una grande importanza, in quanto essa potrebbe giovare di quelle conoscenze nell'ambito della vita familiare, non soltanto a scopo terapeutico per quanto concerne le specie officinali nei casi di lievi indisposizioni, contusioni o ferite (e sia pure nell'attesa di in-

tervento medico) ma anche economico, mediante l'uso alimentare di ben numerose specie fungine oggi assolutamente sconosciute sia come tali, sia nel loro valore nutritivo e nella loro conservabilità.

Per queste considerazioni la Commissione propone che sia promossa nel campo dell'erboristeria e dell'utilizzazione della flora fungina un'azione didattica organica e progressivamente estesa per gli insegnanti di scuola elementare, come i più idonei ed efficaci strumenti di diffusione di qualsiasi genere di cognizioni tra il popolo, entro e fuori la scuola.

Quanto sia l'interesse della classe magistrale per l'erboristeria, e senza dubbio anche per la micologia, è già stato dimostrato dall'elevata frequenza degli insegnanti ai corsi erboristici per loro tenuti a Trento e in altri luoghi della regione negli ultimi anni, nonché dal loro numeroso intervento agli stessi convegni dei raccoglitori della scorsa estate. Ma fino ad oggi solo una minoranza degli insegnanti elementari ha potuto fruire di un'istruzione erboristica, per cui altri corsi dovranno ancora venir tenuti per poter disporre di forze istruite in nu-

mero tale che ogni scuola rurale abbia almeno un insegnante erboristicamente e micologicamente preparato.

In un primo tempo i corsi sarebbero da tenere in ciascuna sede di circolo didattico e dopo la fine dell'anno scolastico, per assicurare continuità al ciclo di lezioni, che ciascun corso comprenderà, e più ancora perché solo la stagione estiva consente una istruzione veramente pratica accompagnata cioè alla dimostrazione di materiale fresco e non col sussidio di sole figure e da esercitazioni di riconoscimento delle specie in appropriate escursioni, non già in una gita conclusiva del corso.

Comunque per l'organizzazione dei corsi sono indispensabili speciali accordi preliminari coi Provveditorati agli studi delle due province.

La Commissione, sicura di trovare nell'Autorità regionale il massimo appoggio nello svolgimento ulteriore del compito che le è stato affidato, ringrazia per la fiducia che le è stata dimostrata.

*La Commissione*

*Allegato 1*

Disponibilità annua della Regione Trentino - Alto Adige in piante officinali e in prodotti del sottobosco valutato sulla scorta dei dati forniti dai raccoglitori e della personale esperienza dei membri della Commissione.

I dati sono in « quintali di peso secco » a meno che non sia detto esplicitamente il contrario.

N. pr.	Denominazione della specie	Parti della stessa	Trentino	Alto Adige	Totale regionale
1	<i>Achillea moschata</i>	pianta fiorita	3	25	28
2	<i>Aconitum Napellus</i>	foglia	50	10	60
		radice	50	40	90
3	<i>Arctostaphylos Uva Ursi</i>	foglia	1.800	1.000	2.800
4	<i>Arnica montana</i>	fiore	200	80	280
5	<i>Asperula odorata</i>	pianta	4	0,5	4,5
6	<i>Atropa Belladonna</i>	foglia	0,5	—	0,5
		cima fiorita	1	—	1
		radice	1	—	1
7	<i>Berberis vulgaris</i>	corteccia	40	60	100
		frutto	100	130	230
8	<i>Carlina acaulis</i>	radice	4	2	6
9	<i>Carum Carvi</i>	seme	3	20	23
10	<i>Convallaria majalis</i> (mughetto)	foglia	60	10	70
11	<i>Crataegus oxyacantha</i>	fiore	20	6	26
		foglia	20	7	27
		frutto	20	7	27
12	<i>Gentiana acaulis</i>	pianta fiorita	12	—	12
13	<i>Gentiana lutea</i>	radice	350	50	400
14	<i>Hypericum perforatum</i>	cima fiorita	28	10	38
15	<i>Hippophaë rhamnoides</i>	frutto	20	30	50
16	<i>Juglans regia</i>	mallo	40	5	45
17	<i>Juniperus communis</i>	frutto	15	330	345

N. pr.	Denominazione della specie	Parti della stessa	Trentino	Alto Adige	Totale regionale
18	<i>Juniperus sabina</i>	ramoscello	—	50	50
19	<i>Menyanthes trifoliata</i>	foglia	12	—	12
20	<i>Aspidium Filix max</i>	rizoma	1.040	500	1.540
21	<i>Peucedanum ostruthium</i>	seme	10	—	10
22	<i>Primula officinalis</i>	fiore	10	10	20
23	<i>Rhamnus frangula</i>	corteccia	36	40	76
24	<i>Tilia specie</i>	fiore	10	—	10
25	<i>Tussilago farfara</i>	fiore	20	10	30
		foglia	120	60	180
26	<i>Vaccinium Myrtillus</i>	foglia	370	50	420
		frutto fresco	1.100	100	1.200
27	<i>Vaccinium Vitis idaea</i>	foglia	140	100	240
		frutto fresco	390	1.000	1.390
28	<i>Rubus idaeus</i>	frutto	700	500	1.200
29	<i>Valeriana officinalis</i>	radice	8	80	88
30	<i>Viscum album</i>	ramuli	200	300	500

La Regione può coprire qualsiasi richiesta del mercato per le seguenti specie:

<i>Achillea Millefolium</i>	cime fiorite
<i>Castanea Vesca</i>	foglie
<i>Aesculus Hippocastanum</i>	frutto
<i>Antennaria Dioica</i>	fiore
<i>Arctium Minus</i>	radice
<i>Betula Alba</i>	foglie
<i>Centraria islandica</i>	mallo
<i>Equisetum arvense</i>	pianta
<i>Juglans regia</i>	foglie
<i>Pulmonaria officinalis</i>	foglia - cima fiorita - radice

Rumex alpinus	radice
Sambucus nigra	corteccia - fiore - foglie
Taraxacum officinalis	foglia - fiore - radice
Urtica dioica	foglia
Rubus idaeus	foglia
Veratrum album	radice
Verbascum sp.	fiore - foglia
Viola biflora	pianta fiorita
Viola tricolor	pianta fiorita
Colchicum autumnale	semi
Rubus fruticosus	frutto
Sorbus aucuparia	frutto

## FUNGHI

	Trentino	Alto Adige	Totale regionale
Boletus edulis - Boletus aereus	1.500	1.300	2.800
Cantharellus cibarius	1.600	2.000	3.600
Lactarius deliciosus	1.800	2.000	3.800
Lepiota Procera	50	50	100
Polyporus officinalis	1	1	2
Altre specie varie	4.000	5.000	9.000

*Allegato 2*

## ELENCO

dei Centri prescelti per lo svolgimento dei corsi pratici d'istruzione di giorni sei agli erboristi.

## PROVINCIA DI TRENTO

Cavalese, Moena, Cembra, Canal S. Bovo, Pergine, Pieve Tesino, Lavarone, Vigolo Vattaro, Lasino, Bezzecca, Raossi di Vallarsa, Brentonico, Creto (Pieve di Bono), Spiazzo

Rendena, Ponte delle Arche, Fucine, Malé, Revò, S. Michele all'Adige.

## PROVINCIA DI BOLZANO

Malles, Silandro, S. Nicolò Val d'Ultimo, Castelrotto, Chiusa, Vipiteno, Ora, Campo Tures, Brunico, Collalbo (Renon), Nova Levante, S. Vigilio di Marebbe.

A tutto il 1957 si sono svolti solo due corsi, rispettivamente a Malé ed a Teodone di Brunico (per la zona della Pusteria).

*Allegato 3*

Elenco di specie proposte per sperimentarne la coltivazione:

- 1 Adonis vernalis
- 2 Aconitum napellus
- 3 Ranunculus sceleratus
- 4 Hydrastis canadensis
- 5 Podophyllum peltatum

- 6 Althaea officinalis
- 7 Angelica archangelica
- 8 Leonurus cardiaca
- 9 Mentha piperita
- 10 Mentha silvestris (longifolia)
- 11 Arnica montana
- 12 Achillea moschata
- 13 Artemisia lexa

Chi la illustra?

NARDIN (P.C.I.): Sarebbe superfluo; rinunciamo.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Pruner.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): La Giunta accetta la mo-

zione, con alcune precisazioni: che l'eventuale futura utilizzazione deve avvenire attraverso iniziative di privati ai quali essa darà tutto il suo appoggio. Vorrei anche aggiungere che la mozione può riferirsi soltanto alle piante officinali; del sottobosco ci sono soltanto i funghi che rappresentano, economicamente, una entità ridicola e non suscettibile di sfruttamento industriale. Entro questi limiti la Giunta è favorevole. Va anche rilevato che iniziative del genere possono fin d'ora trovare aiuti nelle leggi regionali e sugli articoli del Piano Verde.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Metto ai voti la mozione: unanimità.

*Mozione dei consiglieri reg. Nardin, Canestrini, Raffaelli e Nicolodi, riguardante i danni arrecati agli agricoltori dalle grandinate del mese di giugno 1964.*

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, non è che io sia contrario a questa mozione; ma mi pare improponibile. Chiede, infatti, alla Giunta, una relazione e la determinazione di impegni; e martedì prossimo si chiuderanno i lavori del Consiglio . . .

CANESTRINI (P.C.I.): Non è detto . . .

CORSINI (P.L.I.): Sarà giovedì allora, ma con tutte le leggi di carattere economico che abbiamo, quando potremo avere la relazione auspicata dalla mozione?

PRESIDENTE: Metto in votazione la proposta di sospensiva avanzata dal consigliere Corsini.

NARDIN (P.C.I.): A quando è rinviato?

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Io sono favorevole alla sospensione dei

lavori per oggi, data l'ora, e poi proseguire successivamente.

PRESIDENTE: La proposta è di chiudere per oggi. Io avrei un'altra proposta da fare: dato che le leggi economiche sono state in parte esaminate ed in parte sono ancora da esaminare, io proporrei, sentiti gli umori del Consiglio e dei Presidenti delle varie Commissioni, di non lavorare domani, perché all'Ordine del giorno c'è ben poca cosa; in tal modo le Commissioni possono lavorare nella giornata di domani e venerdì si avrà un Ordine del giorno un po' più nutrito.

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Signor Presidente, abbiamo discusso ed approvato un calendario di lavori, in base al quale molti consiglieri, ed anche il sottoscritto, hanno rinviato impegni e così via. Mi pare che questo calendario dovrebbe essere rispettato.

PRESIDENTE: Domani ci troveremo a non avere materiale su cui lavorare: di nuovo non ce n'è. Comunque, mi rimetto al voto del Consiglio: chi accetta il rinvio a venerdì? È accettato a maggioranza.

La seduta è tolta, Ci rivediamo venerdì mattina. Raccomando ai Presidenti delle Commissioni che la giornata di domani sia utilizzata.

(Ore 12.48)

APPENDICE



## COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Divisione: Gab. - Prot. n. 4531 8-7

Risposta a nota 2091 - Cons. Reg. dd. 23-6-1964

Allegati 2

Trento, 23 luglio 1964

Oggetto: Disegno di legge regionale concernente: « Modifiche alla legge regionale 20-8-1952, n. 24, sulla elezione del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige » (n. 99/bis).

Al Signor Presidente del Consiglio regionale - BOLZANO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto Speciale di Autonomia, si comunica che il Governo rinvia il disegno di legge in oggetto indicato per i seguenti motivi:

L'art. 1 richiedendo per l'elettorato attivo regionale oltre alla residenza ininterrotta nel territorio della Regione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, anche la sussistenza di tale requisito nel giorno della votazione, dà luogo ad una inammissibile estensione della portata dell'art. 19 dello Statuto, che si traduce anche in violazione del principio di uguaglianza dei cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione.

La norma censurata escluderebbe infatti dall'elettorato attivo gli elettori che, pure avendo maturato il triennio di residenza, siano emigrati successivamente in Comuni di altra Regione o all'estero, mantenendo peraltro l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune del Trentino-Alto Adige a norma dell'art. 10 e dell'art. 11 della legge 7-10-1947, n. 1058.

Incorrono nella stessa illegittimità costituzionale il 1° e 2° comma dell'art. 2, regolanti il procedimento per l'aggiornamento delle liste in relazione al requisito di residenza triennale.

Meritevoli di censura appaiono inoltre i commi 3 e 4 del citato art. 2, che escludono la probabilità di azione popolare prevista dal titolo IV della legge 7-10-1947, n. 1058, in materia di contenzioso per l'elettorato attivo.

Infine l'art. 3, oltre ad incorrere in violazione delle norme costituzionali dei due precedenti articoli, verte in materia di revisione delle liste elettorali che è riservata alla competenza dello Stato.

Seguirà lettera con ulteriori osservazioni e precisazioni.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Bianchi

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1952, N. 24, SULLA ELEZIONE  
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE

Art. 1

L'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori per l'elezione del Consiglio regionale i cittadini italiani che, essendo iscritti nelle liste elettorali di un Comune delle due Province di Trento e Bolzano, compilate ai sensi del successivo articolo 10, risiedono nel giorno di votazione da almeno tre anni ininterrottamente nel territorio della Regione ».

Art. 2

L'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'accertamento del requisito della residenza di cui all'articolo precedente, il Sindaco compila l'elenco di coloro che, essendo iscritti nelle liste elettorali del Comune, non possono raggiungere entro il giorno di votazione il requisito della iscrizione nei registri della popolazione stabile dei Comuni della Regione per un complessivo periodo ininterrotto di tre anni.

Tale elenco è compilato entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed è trasmesso in duplice copia entro lo stesso termine alla Commissione elettorale comunale, la quale dopo operata la revisione di sua competenza, anche sulla scorta degli atti d'ufficio, trasmette entro i cinque giorni successivi una copia dell'elenco così approvato alla Commissione elettorale mandamentale. La seconda copia dell'elenco approvato dalla Commissione elettorale comunale è trasmessa al Sindaco, il quale a mezzo di avviso rende immediatamente noto al pubblico il deposito, per otto giorni consecutivi nella segreteria del Comune, dell'elenco pervenutogli.

Entro il termine di pubblicazione ciascun elettore compreso nell'elenco potrà produrre tanto alla Commissione elettorale comunale, quanto alla Commissione elettorale mandamentale documentato reclamo per ottenere l'eventuale cancellazione dall'elenco.

La Commissione elettorale mandamentale, sulla scorta dell'elenco approvato dalla Commissione elettorale comunale ed in base alle decisioni adottate sui reclami eventualmente pervenuti, depenna dalla copia delle liste sezionali destinata alla votazione, indetta ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, i nominativi degli elettori rimasti ancora compresi nell'elenco ».

Art. 3

Nella legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, viene inserito un nuovo articolo 9 bis del seguente tenore:

« Nelle prime ore del giorno fissato per la votazione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Sindaco consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale un elenco degli elettori che, essendo iscritti nelle liste elettorali della Sezione, revisionate dalla Commissione elettorale mandamentale a termini dell'articolo precedente, hanno trasferito la loro residenza fuori del territorio della Regione nel periodo compreso fra la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali ed il giorno di votazione ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

